# Comune di Baldissero Torinese (Provincia di Torino)

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

(ai sensi dell'art. 1 commi 639 ss. L. 147/2013)

# **SOMMARIO**

SEZIONE I	- IUC – PARTE GENERALE	5
ART. 2 ART. 3	Oggetto. Funzionario responsabile. Applicabilità delle norme regolamentari – rinvio dinamico – entrata in vigore. Sanzioni.	5 5 6
SEZIONE II	- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	7
Capo I PAF	RTE GENERALE	7
ART. 5	Oggetto.	7
Capo II AB	ITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	7
ART. 7 ART. 8 ART. 9	Unità immobiliari di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE). Unità immobiliari di proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di ricover Unità immobiliari concesse in comodato gratuito. Diritto di abitazione Pertinenze dell'abitazione principale	7 ro7 7 7 8
Capo III AR	EE EDIFICABILI – IMMOBILI IN RISTRUTTURAZIONE – IMMOBILI INAGIBILI	8
	Determinazione del valore delle aree fabbricabili Immobili in ristrutturazione – Base imponibile Rimborsi dell'imposta comunale immobiliare per aree divenute inedificabili. Fabbricati inagibili. Unità collabenti.	8 9 9 9
CAPO IV A	LTRE DISPOSIZIONI	10
ART. 16	Fabbricati utilizzati da enti non commerciali.	10
ART. 17	Versamenti resi dal contitolare e dal nudo proprietario.	10
SEZIONE II	I - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	11
	Oggetto.	11
	Soggetto attivo.	11
	Presupposto impositivo.	11
	Soggetti passivi.	11
	Base imponibile.	12
	Determinazione aliquote.	12 12
	Detrazioni.	12
	Esenzioni, assimilazioni ad abitazione principale, agevolazioni. Servizi indivisibili	13
	Scadenze e modalità di versamento.	13
	Dichiarazione	13

SEZIONE IV - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	14
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	14
Art. 29 Oggetto	15
Art. 30 Istituzione della TARI	15
Art. 31 Determinazione della TARI	15
Art. 32 Presupposti della TARI e modalità di computo delle superfici	16
CAPO II UTENZE DOMESTICHE	18
Art. 33 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	18
Art. 34 Utenze domestiche con contenitori condivisi	19
CAPO III UTENZE NON DOMESTICHE	19
Art. 35 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	19
Art. 36 Istituzioni scolastiche statali	20
CAPO IV MODALITA' GESTIONALI	21
Art. 37 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene	
dell'ambiente	21
Art. 38 Adempimenti a carico dei contribuenti - Attivazione e cessazione dell'utenza	21
Art. 39 TARI giornaliera	22
Art. 40 Servizio di raccolta domiciliare sfalci	23
CAPO V RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI	24
Art. 41 Riduzioni	24
Art. 42 Agevolazioni ed esenzioni	25
CAPO VI RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI	25
Art. 43 Riscossione	25
Art. 44 Attività di controllo e accertamento	26
Art. 45 Sanzioni	28
Art. 46 Autotutela e rimborsi	29
CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE	30
Art. 47 Norme transitorie	30
ALLEGATO 1	32
ALLEGATO 2	36
ALLEGATO 3	43
ALLEGATO 4	44

# SEZIONE I IUC – PARTE GENERALE

#### ART. 1 Oggetto.

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) e che trova legittimazione nell'art. 1 commi 639 ss. della L. 147/2013.
- 2. La presente Sezione disciplina gli aspetti generali del tributo e comuni a tutte le componenti impositive (IMU, TASI, TARI) di cui al citato comma 639 dell'art. 1.

#### ART. 2 Funzionario responsabile.

- 1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile dell'imposta unica comunale.
- 2. Al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, ivi inclusa la sottoscrizione dei provvedimenti relativi a ciascuna componente impositiva.
- 3. Al funzionario responsabile è attribuita la rappresentanza dell'Ente in giudizio per le controversie relative a ciascuna componente impositiva.
- 4. Al funzionario responsabile è altresì attribuita la funzione di mediatore ai sensi dell'art. 17 bis D.Lgs. 546/1992.

# ART. 3 Applicabilità delle norme regolamentari – rinvio dinamico – entrata in vigore.

- 1. Le disposizioni e gli istituti contenuti nel Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate tributarie (ivi inclusi i versamenti minimi, l'ammontare degli interessi, l'accertamento con adesione) si applicano all'imposta unica comunale (IUC), nelle sue tre componenti impositive.
- 2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento relativamente all'IMU, alla TASI ed alla TARI, trova applicazione la vigente normativa.
- 3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
- 4. Il presente Regolamento trova applicazione dall'1/1/2014. Le successive modificazioni troveranno applicazione dal 1° gennaio dell'anno in cui le stesse saranno adottate.
- 5. A decorrere dall'anno d'imposta 2014 non trovano più applicazione e si intendono sostituiti dal presente Regolamento:
  - il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione CC. n. 8 /2012;

- il Regolamento per l'applicazione della Tariffa di gestione dei rifiuti e della maggiorazione per i servizi indivisibili approvato con deliberazione C.C. n. 13/2013.
- 6. Le norme dei succitati regolamenti restano in vigore per la gestione delle annualità di imposta pregresse relative a periodi di vigenza dei regolamenti stessi.

#### ART. 4 Sanzioni.

- 1. All'omesso o parziale versamento dell'imposta unica comunale, all'omessa presentazione della dichiarazione, all'infedele dichiarazione o alla mancata, infedele, incompleta risposta al questionario si applicano le sanzioni previste dalla legge nei limiti minimi e massimi, avendo cura di graduare la sanzione in applicazione dei criteri previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 472/1997.
- 2. Trova applicazione l'art. 6 del D.Lgs. 472/1997 (Cause di non punibilità) e tutte le disposizioni in esso contenute, se compatibili con la disciplina dell'imposta unica comunale.

#### ART . 4 BIS Compensazione.

- 1. E' ammessa la compensazione tra le somme a credito e a debito relative a IMU e TASI.
- 2. La compensazione può essere effettuata, previa comunicazione all'ufficio comunale su modulo predisposto dal comune, sia relativamente allo stesso tributo che a tributi diversi, purchè riferiti alla stessa annualità di imposta.
- 3. La compensazione è ammessa solo se non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e fino a che il comune non abbia notificato provvedimento di accertamento per la somma a debito.
- 4. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

# SEZIONE II IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

# Capo I PARTE GENERALE

#### ART. 5 Oggetto.

1. La presente Sezione, nel rispetto ed in adempimento dell'art. 13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e s.m.i., come modificato anche dalla L. 147/2013, disciplina l'Imposta Municipale Propria, per i soli aspetti assoggettati o demandati alla norma regolamentare.

# Capo II ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

- ART. 6 Unità immobiliari di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).
- 1. Ai fini dell'assimilazione all'abitazione principale, con conseguente applicazione delle previste agevolazioni, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
- ART. 7 Unità immobiliari di proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero.
- 1. Ai fini dell'assimilazione all'abitazione principale, con conseguente applicazione delle previste agevolazioni, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

#### ART. 8 Unità immobiliari concesse in comodato gratuito. [abrogato]

#### ART. 9 Diritto di abitazione

1. Ai soli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria il diritto di abitazione del coniuge superstite di cui all'art. 540 del codice civile si considera esteso alle pertinenze

dell'abitazione principale su cui insiste il diritto, ferme le limitazioni di numero e tipologia fissate dalla legge.

2. Non sono comunque sanzionate le diverse applicazioni dell'istituto purchè l'imposta sia regolarmente versata.

#### ART. 10 Pertinenze dell'abitazione principale

1. Ai fini dell'applicazione dello stesso regime impositivo dell'abitazione principale, si considerano pertinenze dell'abitazione stessa, se non diversamente dichiarato dal contribuente, quelle, tra le unità immobiliari censite nelle categorie C/2, C/6, C/7, che presentano la rendita catastale più elevata, nella misura di una per ciascuna categoria.

#### Capo III

#### AREE EDIFICABILI – IMMOBILI IN RISTRUTTURAZIONE – IMMOBILI INAGIBILI

#### ART. 11 Determinazione del valore delle aree fabbricabili

- 1. La Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, in considerazione dei seguenti fattori:
  - a. zona territoriale di ubicazione
  - b. indice di edificabilità
  - C. destinazioni d'uso consentite
  - d. oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari alla costruzione
  - e. prezzi medi rilevati sul mercato per aree aventi analoghe caratteristiche
- 2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dall'art. 5 comma 5 D.Lgs. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli periodicamente individuati con la deliberazione di cui al precedente comma 1.
- 3. L'Ufficio non procede ad emettere provvedimento di accertamento per omessa dichiarazione o omesso versamento in presenza di volumetria residua su lotto già edificato in misura pari o inferiore al 20% di quella già realizzata.
- 4. Non compete alcun rimborso al contribuente che abbia effettuato il versamento dell'imposta sulla base di valori superiori a quelli fissati con la deliberazione di cui al comma 1, fatta eccezione per evidenti errori materiali.
- 5. Per le aree divenute edificabili per effetto della deliberazione di adozione dello strumento urbanistico generale o di variazione dello stesso, il valore di riferimento ai fini dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 del presente articolo è ridotto di una percentuale del 20 per cento, per il solo periodo compreso tra la deliberazione di adozione e quella di approvazione finale dello strumento urbanistico.
- 6. La deliberazione di determinazione dei valori di cui al comma 1 è adottata entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno per il quale tali valori si intendono applicare. Per le annualità successive e sino ad ulteriore deliberazione i valori

devono essere rivalutati di una percentuale pari all'indice ISTAT di incremento dei prezzi al consumo relativo all'anno precedente a quello cui l'imposizione si riferisce.

#### ART. 12 Immobili in ristrutturazione – Base imponibile

- 1. In caso di demolizione di fabbricato o interventi di recupero ai sensi dell'art.3 lettere c), d) del D.P.R. 380/2001, la base imponibile ai fini dell'imposta municipale propria è costituita, dalla data di inizio lavori, dal valore venale dell'area edificabile, computando a tal fine la superficie teorica necessaria per la realizzazione, in base agli indici in vigore, della volumetria oggetto del titolo edilizio.
- (es. volume come risultante da permesso di costruire / 0.30 x valore area al metro quadrato).
- 2. Ai fini della determinazione del valore dell'area al metro quadrato, si deve assumere il valore di cui all'art. 11, correttamente rivalutato, riferito alla zona omogenea in cui è ubicato l'immobile o in mancanza alla zona omogenea (RI-RE) più vicina, ridotto alla metà.
- 3. I commi 1 e 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il fabbricato in ristrutturazione sia censito in categoria F/4.

# ART. 13 Rimborsi dell'imposta comunale immobiliare per aree divenute inedificabili.

- 1. E' riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta pagata dai proprietari di aree che a seguito di adozione di strumento urbanistico o di variazione dello stesso abbiano acquisito destinazione edificatoria e che successivamente, con l'approvazione finale dello strumento, abbiano perso tale caratteristica.
- 2. Il rimborso è riconosciuto per il solo periodo di imposta intercorrente tra i due atti deliberativi.

#### ART. 14 Fabbricati inagibili.

- 1. Ai fini dell'imposta municipale propria la base imponibile dei fabbricati che presentano congiuntamente caratteristiche dell'inagibilità o inabitabilità e dell'assenza di utilizzo è ridotta del 50 per cento.
- 2. Il fabbricato è inagibile o inabitabile quando è fatiscente, diroccato o pericolante per un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
- 3. L'eventuale dichiarazione sostitutiva in ordine allo stato di inagibilità o inabitabilità del fabbricato deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno per il quale si intende fruire della riduzione e deve essere ripetuta annualmente finché perdura l'inagibilità o l'inabitabilità. L'ufficio provvede, a seguito di tale dichiarazione, a verificare le effettive condizioni dell'immobile oggetto della richiesta.
- 4. Non può in ogni caso essere riconosciuto inagibile o inabitabile un immobile su cui sia in corso un intervento edilizio, per tutta la durata dello stesso.

#### ART. 15 Unità collabenti.

- 1. Per le unità immobiliari iscritte al N.C.E.U nella categoria catastale F2 unità collabenti prive di rendita catastale la base imponibile ai fini dell'imposta municipale propria è costituita dal valore venale dell'area edificabile, computando a tal fine la superficie teorica necessaria per la realizzazione, in base agli indici in vigore, della superficie in metri quadrati su cui insiste il fabbricato (contando in ogni caso un solo piano). (es. superficie attuale fabbricato in mq. X 2.70 / 0.30 X valore area al mq)
- 2. Ai fini della determinazione del valore dell'area al metro quadrato, si deve assumere il valore di cui all'art. 11, correttamente rivalutato, riferito alla zona omogenea in cui è ubicato l'immobile o in mancanza alla zona omogenea più vicina, ridotto ad 1/4.

# CAPO IV ALTRE DISPOSIZIONI

#### ART. 16 Fabbricati utilizzati da enti non commerciali.

1. L'esenzione di cui all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92, si applica esclusivamente ai fabbricati destinati alle attività ivi specificate, che, oltre ad essere utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

#### ART. 17 Versamenti resi dal contitolare e dal nudo proprietario.

- 1. Ferma restando la soggettività passiva ai fini dell'Imposta Municipale Propria, non sono sanzionati e si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da uno o più contitolari anche per conto degli altri.
- 2. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, per le annualità pregresse, dal nudo proprietario delle unità immobiliari per conto del titolare del diritto reale di godimento, a condizione che l'Ente impositore ne venga informato attraverso idonea comunicazione scritta.
- 3. L'Ente impositore non provvede, nei casi di cui sopra, al rimborso se non per l'eccedenza dell'imposta dovuta.

# SEZIONE III TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

#### ART. 18 Oggetto.

1. La presente Sezione, nel rispetto ed in adempimento dell'art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013 e s.m.i., in attuazione della potestà regolamentare di cui all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, disciplina il tributo per i servizi indivisibili (TASI) per i soli aspetti assoggettati o demandati alla disposizione regolamentare.

#### ART. 19 Soggetto attivo.

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

#### ART. 20 Presupposto impositivo.

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 D.L. 201/2011 come convertito in Legge e successivamente modificato, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9.

#### ART. 21 Soggetti passivi.

- 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga immobili di cui al precedente articolo 20.
- 2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 ed il 30% dell'intera imposta dovuta in base all'aliquota deliberata relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale. La percentuale dovuta dall'occupante è determinata annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione che approva le aliquote. La restante quota è dovuta dal titolare del diritto reale.

Nel caso di pluralità di occupanti la quota deve essere versata dall'intestatario dell'utenza ai fini della TARI, ferma restando la solidarietà dell'obbligazione tra tutti gli occupanti.

Qualora l'occupante ed il suo nucleo famigliare abbiano stabilito in tale immobile la dimora abituale e residenza anagrafica, la quota di imposta a carico del detentore non deve essere corrisposta, salvo che si tratti di immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9.

3. Nel caso di pluralità di titolari del diritto reale, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, la TASI è versata da ciascuno in ragione della propria quota di possesso, ferma restando la solidarietà passiva sulla totalità dell'obbligazione. Si considerano comunque regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da uno o più contitolari anche per conto degli altri.

- 4. Qualora la destinazione dell'immobile sia diversa per i diversi titolari del diritto reale, trova applicazione per ciascuno l'aliquota relativa alla specifica propria destinazione.
- 5. Qualora l'occupazione o la proprietà subisca variazioni in corso d'anno, l'imposta è dovuta per i mesi in cui si è protratta la situazione che ha generato l'imposizione, calcolata con l'aliquota corrispondente alla destinazione, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
- 6. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### ART. 22 Base imponibile.

- 1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 D.L. 201/2011 come convertito dalla L. 214/2011 e successivamente modificato ed integrato.
- 2. Per la determinazione dei valori delle aree edificabili, degli immobili in ristrutturazione, delle unità immobiliari collabenti e di quelle inagibili, si applicano gli articoli 11, 12, 14, 15 della sezione II del presente regolamento, relativa alla disciplina dell'imposta municipale propria.

#### ART. 23 Determinazione aliquote.

- 1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni con apposita deliberazione nei termini fissati dalla legge.
- 2. Con la deliberazione di cui al comma precedente il Consiglio Comunale può aumentare o diminuire l'aliquota base anche in modo differenziato per ciascuna tipologia di immobili.

#### ART. 24 Detrazioni.

- 1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo, il Consiglio Comunale può stabilire eventuali limiti e fattispecie cui applicare la detrazione, anche in funzione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo (certificabile con attestazione ISEE relativa all'anno precedente a quello per la quale si intende fruire della agevolazione) o della rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione principale.
- 2. Il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione dall'imposta dovuta:
  - a. [abrogata];
  - b. [abrogato]
  - c. fino a concorrenza dell'imposta stessa, agli occupanti diversi dal titolare del diritto reale (conduttori, comodatari,..) che non destinano l'unità immobiliare ad abitazione principale e che appartengano ad un nucleo familiare il cui ISEE si pari o inferiore ad € 15.000,00.

#### ART. 25 Esenzioni, assimilazioni ad abitazione principale, agevolazioni.

- 1. Le esenzioni dall'imposta sono previste dalla legge.
- 2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota e dell'eventuale detrazione previste per l'abitazione principale e sue pertinenze si stabilisce che:
  - a. Per abitazione principale si intende quella definita tale ai fini dell'imposta municipale propria;

- Seguono il medesimo regime dell'abitazione principale le pertinenze della stessa come definite ai fini dell'imposta municipale propria;
- c. Si considerano destinate ad abitazione principale le unità immobiliari ad essa assimilate ai fini dell'imposta municipale propria come individuate dagli artt. 6 e 7 del capo II, sezione II del presente regolamento (AIRE - anziani ricoverati in case di cura o riposo);
- 3. Trova applicazione anche alla TASI, ai fini della determinazione dell'aliquota cui assoggettare l'immobile, l'art. 4 comma 12 quinquies del D.L. 16/2012 come convertito dalla L. 44/2012, in forza del quale l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

#### ART. 26 Servizi indivisibili

1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 23 il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili ed i relativi costi da finanziare con il gettito della TASI.

#### ART. 27 Scadenze e modalità di versamento.

- 1. La TASI è un'imposta annuale che, salvo diverse e specifiche disposizioni di legge o regolamentari, deve essere versata in autoliquidazione in due rate aventi scadenza rispettivamente il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno. E' sempre possibile il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- 2. Se il giorno della scadenza coincide con un sabato o con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
- 3. Il versamento è effettuato con modello F24 oppure con apposito bollettino di conto corrente postale.
- 4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risultante è pari o inferiore a € 0.49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 166 L. 296/2006.
- 5. L'importo della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno di imposizione ovvero, qualora non ancora deliberate, sulla base di quelle previste per l'anno precedente.
- 6. La seconda rata deve essere versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
- 7. Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti passivi il Comune può inviare avvisi di pagamento precompilati. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento e dei relativi modelli non esime il contribuente dal versamento della TASI e l'eventuale omesso versamento è comunque sanzionato.

#### ART. 28 Dichiarazione.

1. I soggetti passivi della TASI come individuati nel precedente art. 21 presentano la dichiarazione relativa all'imposta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è

verificato l'evento che determina l'obbligo di dichiarazione, su apposito modulo predisposto dal Comune.

- 2. Sono assoggettati all'obbligo di presentazione della dichiarazione coloro che possiedono immobili che rientrano nelle fattispecie di cui al comma 2 del precedente art. 22 (Base imponibile)- aree edificabili, immobili in ristrutturazione, immobili inagibili, unità collabenti e coloro che richiedano l'applicazione di detrazioni, riduzioni o agevolazioni di cui agli artt. 24- 25 del presente regolamento.
- 3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare delle singole componenti impositive costituenti la IUC.
- 4. L'attestazione ISEE, qualora sia richiesta al fine del riconoscimento di agevolazioni, deve essere presentata annualmente e deve fare riferimento alla situazione reddituale/patrimoniale dell'anno immediatamente precedente a quello cui l'agevolazione si riferisce.
- 5. La dichiarazione finalizzata alla fruizione di eventuali agevolazioni collegate alla situazione reddituale del soggetto passivo o del suo nucleo familiare, deve essere presentata ogni anno unitamente all'attestazione ISEE di cui al comma precedente.
- 6. L'omessa presentazione della dichiarazione e/o dell'attestazione ISEE comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero da parte dell'ufficio dell'imposta non versata maggiorata di sanzioni ed interessi.

# SEZIONE IV TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 29 Oggetto

1. La presente Sezione, redatta ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito TARI), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147.

#### Art. 30 Istituzione della TARI

1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, svolto con le modalità di cui al Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani, è istituita sul territorio comunale la TARI di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013.

#### Art. 31 Determinazione della TARI

- 1. La TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, di seguito D.P.R. 158/1999, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
- 2. La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani in conformità alle Linee Guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze e secondo le indicazioni contenute nell'Appendice 2 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino, ed è approvato dall'Autorità competente. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro l'esercizio successivo. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte dal Comune ai sensi dell'art. 44. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la TARI precedentemente deliberata ed in vigore.
- 3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.
- 4. La TARI, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune, che può affidarne la gestione, mantenendone la titolarità, al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 691 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e nel rispetto della Convenzione di cui all'Allegato 4 al presente Regolamento.
- 5. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è individuato nel Consorzio Chierese per i Servizi, quale attuale affidatario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (gestione post-mortem delle discariche del territorio), di seguito Consorzio.

6. Ai sensi dell'art. 54 – comma 1 bis – del D. Lgs. N. 446/1997, la TARI deliberata al comma 2 può essere modificata in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento della TARI decorre dalla data di entrata in vigore della relativa deliberazione di modifica e non ha effetto retroattivo.

#### Art. 32 Presupposti della TARI e modalità di computo delle superfici

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARI è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete oltre quella relativa all'energia elettrica (acqua, gas) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo famigliare residente, ed i rimanenti locali ed aree se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.

#### 2. Sono escluse dalla TARI:

- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni (es. parcheggi, balconi, terrazze, cortili, patii, portici, tettoie, aree a verde, giardini, lastricati solari)
- b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l'attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall'uomo, i depositi, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti); restano inoltre soggette a TARI le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto, sale da ballo all'aperto)
- c. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva
- d. i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, quali:
  - i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), privi di nuclei famigliari residenti e non arredati
  - i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (es. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti (es. centrali termiche, cabine elettriche, locali contatori, vani ascensori, silos, stalle e fienili), ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purchè di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento

conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate e limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori

- le aree di lavorazione industriale relative ad utenze non domestiche classificate nella categoria 20 dell'Allegato 2
- le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra
- le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno
- le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti
- 3. La quota fissa della TARI è commisurata alla superficie dei locali e aree di cui al comma 1.
- 4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, per tutte le unità immobiliari, la superficie di cui al comma 2, ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. mediante copia di contratti di smaltimento, di formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La superficie calpestabile viene misurata come segue:
  - La superficie dei locali assoggettabili a TARI è misurata al netto dei muri; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
  - La superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
  - La superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
  - Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50
    vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
  - In caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla TARI è calcolata applicando una riduzione del 50% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati
- 5. La TARI è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

## CAPO II UTENZE DOMESTICHE

#### Art. 33 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

- 1. Per "utenza domestica"si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione.
- 2. La TARI è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi. A richiesta la TARI è applicata anche a occupanti maggiorenni non intestatari del foglio di famiglia.
- 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, ai sensi dell'art. 1, comma 643 della Legge 147/2013, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5. La quota fissa della TARI dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
- 6. Per i contribuenti residenti sul territorio comunale il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della TARI, risulta dalle iscrizioni anagrafiche. Per i contribuenti non residenti sul territorio comunale i coefficienti utilizzati corrispondono al numero degli occupanti dichiarati dal contribuente nella dichiarazione di cui all'art. 38. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dal contribuente si assume un nucleo di 3 (tre) persone.
- 7. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.
- 8. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento.
- 9. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 30, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI. In caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore del rifiuto non recuperabile il numero minimo di svuotamenti è quello riferito ad un contenitore di volumetria 120 (centoventi) litri.

- 10. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.
- 11. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.

#### Art. 34 Utenze domestiche con contenitori condivisi

1. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più unità abitative, la quota variabile della TARI rifiuti è ripartita dal Comune, in capo alle singole unità abitative che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato 1 del presente Regolamento. I coefficienti Kb (n), previsti nell'Allegato 1, sono determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.

## CAPO III UTENZE NON DOMESTICHE

#### Art. 35 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.

Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ISTAT relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la TARI prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani. La TARI applicabile per ogni attività è unica, anche qualora le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

- 2. I contenitori di rifiuto non recuperabile sono assegnati alle singole utenze non domestiche sulla base del massimo coefficiente di produzione previsto nel vigente Regolamento consortile per la gestione dei Rifiuti Urbani.
- 3. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 4. La quota fissa della TARI dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche

- e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI, per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
- 5. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.
- 6. La quota variabile della TARI applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, ed al volume dei contenitori di rifiuto organico (ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri), vetro e carta consegnati alle utenze, secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento.
- 7. I coefficienti Ke, Kf e Kg per le utenze non domestiche, per la ripartizione del volume dei contenitori di carta, vetro e organico condivisi, sono quelli riportati nell'Allegato 2 del vigente Regolamento consortile per la gestione dei Rifiuti Urbani.
- 8. Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile. Il numero minimo è stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI.
- 9. In caso di mancato ritiro o restituzione dei contenitori del rifiuto non recuperabile, il numero minimo di svuotamenti è quello riferito a contenitori di volumetria 120 (centoventi) litri.
- 10. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente.
- 11. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne sono necessari per garantire la pulizia.
- 12. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più utenze non domestiche, la quota variabile della TARI è ripartita dal Comune, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

#### Art. 36 Istituzioni scolastiche statali

- 1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARI.
- 2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale somma è indicata nel Piano Finanziario, di cui al precedente art. 31 comma 2, in sottrazione del costo che deve essere coperto dalla TARI. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 35.

# CAPO IV MODALITA' GESTIONALI

# Art. 37 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

- 1. Sulla TARI, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
- 2. Il tributo provinciale è applicato nella misura deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI.

# Art. 38 Adempimenti a carico dei contribuenti - Attivazione e cessazione dell'utenza

- 1. I soggetti passivi del tributo di cui all'articolo 32, prima dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree soggetti a TARI siti nel territorio del Comune, sono tenuti a richiedere l'attivazione del servizio, attraverso idonea dichiarazione di occupazione dei locali ed aree assoggettabili a TARI. Il Comune, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA in materia edilizia e di attività produttive), richiede al contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detta richiesta.
- 2. La dichiarazione deve contenere:
  - a. se trattasi di persona fisica, le generalità del contribuente, la residenza ed il Codice Fiscale;
  - b. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  - c. il titolo qualificativo dell'occupazione;
  - d. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
  - e. il tipo di attività svolto e il codice Istat relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, per le utenze non domestiche:
  - f. la via ed il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
  - g. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento;
  - h. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
  - i. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, ove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata

- j. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- k. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- m.le superfici escluse dall'applicazione della TARI
- n. la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni, contributi o esenzioni
- o. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
- 3. La decorrenza della TARI ha effetto dal giorno in cui ha inizio la conduzione.
- 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune da presentare con le modalità indicate sul retro del modello, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARI rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
- 5. Le variazioni delle condizioni riferite alla dichiarazione di cui al comma 1, devono essere denunciate al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui interviene la variazione, ed hanno effetto dal giorno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione.
- 6. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, qualora non venga presentata la dichiarazione di cessazione di cui al comma 2 lettera k o dichiarazione di variazione del numero di occupanti di cui al comma 2 lettera d, si applicherà il disposto di cui all'art. 33 comma 6 ultimo capoverso.
- 7. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori consegnati all'utenza, ha effetto, per il calcolo della TARI dovuta, dal giorno della consegna del relativo contenitore.
- 8. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere dichiarata preventivamente al Comune, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro dei contenitori consegnati. Per le utenze, di cui al precedente art. 34 comma 1 e art. 35 comma 12, la cessazione ha effetto dal giorno successivo alla effettiva cessazione.
- 9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche ai contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione o esenzione dalla TARI, contributi e servizi specifici.
- 10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata.
- 11. Il Comune rilascia ricevuta della dichiarazione, che nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.

#### Art. 39 TARI giornaliera

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 662 della Legge 147/2013, è' istituita la TARI giornaliera per

la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici relativi alla gestione dei rifiuti urbani. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centoottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare.

- 2. La TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
- 3. La misura tariffaria è determinata in base alla TARI annuale, rapportata a giorno, attribuita alle categorie previste nell'Allegato "2" al presente Regolamento, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.
- 4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato "2" del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica la TARI della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.
- 5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARI. Tale pagamento avviene, contestualmente al versamento della Tassa/Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP/COSAP) ovvero dell'Imposta Municipale Secondaria (IMS), all'atto dell'occupazione, con le modalità previste per la riscossione della TOSAP/COSAP o dell' IMS.
- 6. Per le occupazioni di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione. In tal caso la TARI giornaliera è ridotta del 20% (venti per cento). La convenzione ha lo scopo di disciplinare:
  - la superficie occupata;
  - la classificazione dell'occupazione;
  - la misura della TARI;
  - l'importo complessivamente dovuto;
  - il termine di pagamento, da effettuarsi in unica soluzione entro il 30 maggio.
- 7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta TARI, la stessa è recuperata congiuntamente alle penalità.

#### Art. 40 Servizio di raccolta domiciliare sfalci

- A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Comune, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore, con decorrenza dal giorno della consegna del contenitore.
- 2. La cessazione nel corso dell'anno del servizio di cui al precedente comma deve essere dichiarata preventivamente al Comune, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro del contenitore assegnato.
- 3. La TARI per i servizi di cui al precedente comma 1, se prevista, è fissata dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI.

- 4. In presenza di contenitori di sfalci e potature condivisi tra più utenze domestiche, la TARI per il servizio di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base del numero di utenze.
- 5. In presenza di contenitori di sfalci e potature condivisi tra più utenze non domestiche, la TARI di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base della superficie occupata dalle singole utenze.

# CAPO V RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI

#### Art. 41 Riduzioni

- 1. La TARI è ridotta del 15.% (quindici per cento), limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni di cui al presente articolo.
- 2. Nel caso di utenze con contenitori del rifiuto organico condivisi, la riduzione di cui al precedente comma 1 è applicata:
  - a) alla totalità delle utenze, con contestuale ritiro di tutti i contenitori del rifiuto organico
  - b) alle sole utenze che effettuano il recupero, previo nulla osta sottoscritto da tutti gli altri contribuenti con cui condividono i contenitori o, in caso di condominio amministrato, dall'amministratore di condominio. In tal caso il Consorzio potrà procedere alla riduzione della volumetria dei contenitori, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani
- 3. La riduzione della TARI di cui al precedente comma 1, è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla restituzione o del ritiro dei contenitori del rifiuto organico consegnati, tranne che per le utenze di cui al comma 2 lettera b), per le quali la riduzione ha effetto dal giorno successivo alla richiesta.
- 4. Ai sensi del comma 657 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta (zone non servite) alla TARI (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione del 60% (sessanta per cento). Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, anche se non hanno ritirato il relativo contenitore.
- 5. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla TARI (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

6. Ove non diversamente specificato, le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro.

#### Art. 42 Agevolazioni ed esenzioni

- 1. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nell'Allegato 3 sono indicate eventuali agevolazioni ed esenzioni sulla TARI.
- 2. Agevolazioni ed esenzioni di cui al comma 1 possono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, qualora non superiori al 7 per cento del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI, che saranno specificamente indicate nel Piano Finanziario, di cui al precedente art. 31, comma 2.
- 3. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al comma 1, ove non diversamente specificato, sono direttamente applicate dal Comune negli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti.
- 4. Le agevolazioni basate su di un requisito reddituale sono concesse a seguito di istanza da formulare entro e formalizzate con apposita comunicazione.

# CAPO VI RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI

#### Art. 43 Riscossione

- 1. Il Comune provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
- 2. La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio, anche per posta semplice, di avviso di pagamento annuale, frazionato in almeno 2 rate, la cui scadenza deve essere concordata con il soggetto gestore.
- 3. Il Comune determina la TARI in acconto in una percentuale fissa del 100% dell'importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di pagamento relativi all'ultimo anno conguagliato. Nell'anno successivo il Comune procederà al calcolo del conguaglio, se dovuto, sulla base dei dati effettivamente rilevati nell'anno di competenza. L'importo risultante sarà indicato, qualora tecnicamente possibile, in aumento o in riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARI per l'anno successivo, ovvero sarà oggetto di specifici avvisi di pagamento o di rimborso.
- 4. Il versamento della TARI, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è effettuato al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati, il Comune provvederà all'invio di modelli di pagamento precompilati. L'eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versamento della TARI.
- 5. La TARI è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio
- 6. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di TARI o penalità, questi possono essere applicati nell'avviso di pagamento successivo all'evento che ha

- determinato la variazione, oppure con avviso di pagamento o di rimborso appositamente emesso.
- 7. Non si procede alla richiesta di pagamenti o all'effettuazione di rimborsi qualora la somma dovuta dal contribuente o da riconoscere al contribuente, nel singolo documento fiscale, sia inferiore a € 12 (Euro dodici/00). Per la TARI giornaliera di cui all'art. 11 del presente Regolamento, la somma di cui sopra è stabilita in € 2,50 (Euro due/50). Gli importi di cui sopra s'intendono comprensivi di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprendono le spese amministrative e di notifica.
- 8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la TARI è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 45, oltre agli interessi legali, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

#### Art. 44 Attività di controllo e accertamento

- 1. Il Comune ed il Consorzio continuano ad effettuare controlli e ad emettere avvisi di accertamento e provvedimenti di recupero delle pregresse annualità relativi ai precedenti prelievi sui rifiuti, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali. Nel caso in cui il Comune rilevi situazioni di evasione totale o parziale della TARI, deve effettuare segnalazione per competenza al Consorzio; viceversa, quest'ultimo deve segnalare al Comune situazioni di evasione totale o parziale dei precedenti prelievi sui rifiuti che hanno effetto anche successivamente all'entrata in vigore della TARI.
- 2. Il Comune esercita l'attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della TARI, dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del presente regolamento. Il funzionario responsabile designato dal Comune può, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari:
  - a. controllare le dichiarazioni presentate dai soggetti tenuti al pagamento, verificare i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, nonché, sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
  - b. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di accertare la data d'inizio dell'utilizzo del servizio;
  - c. richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della TARI, non solo ai possessori o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
  - d. invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
  - e. accedere, previo accordo o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete;
  - f. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARI, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso di almeno 7 giorni e nel rispetto dei limiti

- imposti dalla legislazione vigente. In caso di utenze domestiche, tali verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con la Polizia Municipale;
- g. invitare i contribuenti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- h. invitare l'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o il soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 33 comma 4 e dall'art 35 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato, con indicazione delle superfici occupate e delle relative categorie;
- i. inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- j. richiedere atti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti, agli organi della pubblica amministrazione ed ai soggetti concessionari di pubblici servizi.
- 3. Nei casi indicati nel precedente comma 2, lettere b, c, d, g, h, i, il destinatario è tenuto a produrre al Comune documenti, notizie o quant'altro richiesto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4. In caso di mancata collaborazione del contribuente alle iniziative messe in atto dal Comune, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Comune può fare ricorso, per l'attività di accertamento, alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile, così come specificato nei commi successivi.
- 5. Il Comune, esercitata l'attività di controllo di cui ai precedenti commi, emette i relativi avvisi di accertamento. In particolare provvede alla rettifica delle dichiarazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d'ufficio, nel caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di dati congruenti in suo possesso, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
- 6. L'emissione degli avvisi di accertamento cui al precedente comma 5 relativi alle utenze domestiche avviene effettuando il calcolo della TARI dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:
  - a. Data inizio utenza: data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
  - b. Nucleo: numero dei componenti del nucleo familiare al 31 (trentuno) dicembre dell'anno di riferimento risultanti dalle iscrizioni anagrafiche senza recepimento di variazioni anagrafiche in corso d'anno, fatto salvo i casi di cessazione in corso d'anno, per i quali si utilizza l'ultimo dato anagrafico disponibile; in caso di non residenti, si utilizza il numero dei componenti risultante dalla documentazione in possesso del Comune o, in mancanza, il numero previsto all'art. 33 comma 6 ultimo capoverso;
  - c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
    - a. Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
    - Superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
    - Superficie per nucleo familiare: superficie complessiva utenze domestiche per nucleo familiare / numero utenze domestiche per nucleo familiare;

- d. Rifiuto non recuperabile: si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore di volumetria da 120 l (centoventi litri) con numero di svuotamenti fisso pari a 26 (ventisei).
- 7. L'emissione degli avvisi di accertamento di cui al precedente comma 5 relativi alle utenze non domestiche avviene effettuando il calcolo della TARI dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:
  - a. Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
  - b. Categoria: individuata sulla base della tipologia di attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
  - c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
    - o Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
    - Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
  - d. Superficie per categoria: superficie complessiva utenze non domestiche per categoria/ numero utenze non domestiche per categoria;
  - e. Rifiuto non recuperabile: si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore di volumetria da 120 I (centoventi litri) con numero di svuotamenti fisso pari a 26 (ventisei).
- 8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, le superfici di cui ai commi 6, lettera c e 7, lettera c, ed il numero di svuotamenti di cui ai commi 6 lettera d e 7 lettera d sono maggiorati del 30% (trenta per cento) con arrotondamento all'unità superiore qualora la frazione decimale sia maggiore o uguale a 0,5 (zero virgola cinque).
- 9. L'avviso di accertamento di cui ai commi 6 e 7, che può riguardare un solo anno o anche più anni cumulativamente, è un atto scritto in cui devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione delle somme dovute e delle sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 43, nonché le modalità di versamento di quanto dovuto, le modalità di contenzioso e l'indicazione del responsabile del procedimento. L'avviso di accertamento è maggiorato degli interessi legali e delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi legali.
- 10. Si applica quanto previsto dall'art. 15 comma 6 del presente Regolamento.
- 11. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 12. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### Art. 45 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 dell'art. 1 della Legge 147/2013. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi

- legali, calcolati giorno per giorno a partire dalla data di scadenza.
- 2. Le sanzioni sono cumulabili, nei casi previsti dalla legge.
- 3. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 dell'art. 1 della Legge 147/2013 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 4. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi al contribuente qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune. Le sanzioni non sono altresì irrogate quando la violazione è solo formale senza alcun debito sulla TARI dovuta al Comune.
- Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### Art. 46 Autotutela e rimborsi

- 1. In deroga a quanto eventualmente previsto nelle norme regolamentari vigenti nel Comune, il Comune può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito atto motivato, annullare o correggere totalmente o parzialmente l'avviso di accertamento o altro provvedimento emesso ai sensi del presente Regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
- 2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un avviso di accertamento o altro provvedimento non obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a. grado di probabilità di soccombenza;
  - b. valore della lite;
  - c. costo della difesa;
  - d. costo della soccombenza;
  - e. costo derivante da inutili carichi di lavoro.
- 3. Non si procede all'annullamento d'ufficio di avvisi di accertamento o altri provvedimenti sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo i casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
  - a. doppio addebito;
  - b. errore di persona;
  - c. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - d. evidente errore logico di calcolo;
  - e. evidente errore sul presupposto dell'addebito
- 4. Il rimborso di somme versate e non dovute deve essere richiesto dal soggetto interessato al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 47 Norme transitorie

- 1. Per l'anno 2014, il Comune determina la TARI in acconto, salvo conguaglio, in una percentuale fissa del 100% dell'importo annuo dovuto risultante dalle fatture relative all'ultimo anno conguagliato della TARES corrispettivo, di cui all'art. 14 c. 29 del D.L. 201/2011 o dalle fatture relative all'ultimo anno conguagliato della TIA2 di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 o dagli avvisi di pagamento della TARES tributo, di cui all'art. 14 c. 1 del D. L. 201/2011 o dagli avvisi di pagamento della TARSU, di cui al D.Lgs. 507/1993.
- 2. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 7/2012, l'Autorità competente di cui all'Art. 3 comma 2 del presente Titolo è individuata nell'Assemblea consortile.
- 3. In sede di prima applicazione, ai fini della commisurazione della quota fissa della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES corrispettivo, di cui all'art. 14 c. 29 del D.L. 201/2011, della TARES tributo, di cui all'art. 14 c. 1 del D. L. 201/2011 o della TARSU di cui al D.Lgs. 507/1993.
- In sede di prima applicazione, il Comune utilizza i dati provenienti dalle comunicazioni ai fini della TARES corrispettivo, di cui all'art. 14 c. 29 del D.L. 201/2011.

#### **ALLEGATO 1**

#### **UTENZE DOMESTICHE**

#### **CLASSIFICAZIONE**

	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

#### CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

TFdom 
$$(n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)$$

QUFdom = 
$$\frac{\text{CFTdom}}{\sum_{n} S \text{ tot (n)} \cdot \text{Ka (n)}}$$

**TFdom:** quota fissa (€) della TARI per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

**QUFdom:** quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

**Ka (n):** coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

#### **CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE**

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$$TVdom_i = QUVdom \cdot \Sigma P(v)_i \cdot S(v)_i$$

TVdom<sub>i</sub>: quota variabile(€) della TARI per un'utenza domestica i

**QUVdom:** quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

QTOTdom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze

domestiche

CVDdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

P (v): quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume vi,

calcolata moltiplicando il volume v del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato

all'utenza domestica i per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente

precedente

S(v): numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume v

consegnato all'utenza domestica i

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARI PER UTENZE DOMESTICHE CON **CONTENITORE CONDIVISO** 

Per quanto riguarda il calcolo della subtariffa TARI -quota variabile-, all'interno di un'utenza domestica con contenitori condivisi, per le singole unità abitative la formula è la seguente:

 $TV COND_{ij} = TUVdom_i \cdot Kb(n)_{ij}$ 

TUVdom<sub>i</sub> = TVdom<sub>i\_\_\_\_\_</sub>

33

Kb(n)<sub>ij</sub>

**TVCOND**<sub>ij</sub>: subtariffa TARI (€) per ogni unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

**Kb (n)**<sub>ij</sub>: coefficiente proporzionale di produttività in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i

**TUVdom**<sub>i</sub>: costo unitario annuo (€/componente) determinato dal rapporto tra la TARI annua (quota variabile) di un'utenza i con contenitori condivisi (**TVdom**<sub>i</sub>), e la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari dell'utenza i, moltiplicati per i rispettivi coefficienti di produttività

TVdom<sub>i</sub>: TARI annua (quota variabile) di un'utenza domestica i con contenitori condivisi.

 $\mathbf{n}_{ij}$ : numero di componenti i nuclei familiari dell'utenza i ( $\mathbf{n}_{i1}$ ,  $\mathbf{n}_{i2}$ ,  $\mathbf{n}_{i3}$  .....  $\mathbf{n}_{if}$ ), utilizzatori di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

f: numero totale di unità abitative (e rispettivi nuclei familiari) dell'utenza

# **ALLEGATO 2**

#### **UTENZE NON DOMESTICHE**

## **CLASSIFICAZIONE**

	CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

#### **CALCOLO DELLA QUOTA FISSA**

La **quota fissa** della TARI per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

Tfndom (ap, 
$$S_{ap}$$
) = QUFndom ·  $S_{ap}$  (ap) · Kc (ap)

QUFndom = 
$$\frac{\text{CFTndom}}{\sum_{ap} S \text{ tot }_{(ap)} \cdot \text{Kc } (ap)}$$

**TFndom:** quota fissa (€) della TARI per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>

**QUFndom:** quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

**CFTndom:** totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Sap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

**Kc**: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

#### **CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE**

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

TVndom<sub>i =</sub> (QUVndom · 
$$\Sigma$$
 P (v)<sub>i</sub> · S (v)<sub>i</sub>) + T car i + T vet i + T org i

TVndom<sub>i</sub>: quota variabile(€) della TARI per un'utenza non domestica i

**QUVndom:** quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche, escluso carta, organico e vetro, e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

 $P(v)_i$ : quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume  $v_i$ , calcolata moltiplicando il volume v del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza non domestica i per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

**S(v)**<sub>i</sub>: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume v consegnato all'utenza non domestica i

**QTOTndom:** quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

**CVDndom**: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche, escluso carta, organico e vetro

Tcar 
$$_{i} = \underline{Ccar}$$
 . V car $_{i}$  Vtot  $_{(car)}$ 

Torg 
$$_{i} = \underline{Corg}$$
. V org  $_{i}$  Vtot  $_{(org)}$ 

Tcar<sub>i</sub> = tariffa riferita alla carta di una utenza non domestica i

**Tvet** i = tariffa riferita al vetro di una utenza non domestica i

Torg i = tariffa riferita all'organico di una utenza non domestica i

Ccar = costo della carta attribuita alle utenze non domestiche

**Cvet =** costo del vetro attribuito alle utenze non domestiche

**Corg =** costo dell'organico attribuito alle utenze non domestiche

Vtot (car) = volumetria totale della carta consegnata alle utenze non domestiche

Vtot (vet) = volumetria totale del vetro consegnata alle utenze non domestiche

**Vtot** (org) = volumetria totale dell' organico consegnata alle utenze non domestiche, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri

V car<sub>i</sub> = volumetria della carta consegnata all'utenza non domestica i

V vet<sub>i</sub> = volumetria del vetro consegnata all'utenza non domestica i

**V org**<sub>i</sub> = volumetria dell'organico consegnata all'utenza non domestica *i*, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri

# RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE CON CONTENITORI CONDIVISI

Per quanto riguarda il calcolo della sub tariffa TARI - quota variabile - all'interno di un'utenza non domestica con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi, per la singola attività produttiva, la formula è la seguente:

$$TVCONND_{ij} = TUVndom_i \cdot Sap_{ij}$$

**TVCONND**<sub>ij</sub>: subtariffa TARI (€) per ogni attività produttiva j appartenente ad un'utenza non domestica i con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

**TUVndom**<sub>i</sub>: costo unitario annuo (€/mq) determinato dal rapporto tra la TARI annua (quota variabile) di un'utenza non domestica i con contenitori condivisi (**TVndom**<sub>i</sub>), e la sommatoria dei metri quadri di superficie occupata dalle attività produttive j appartenenti all'utenza non domestica i.

**TVndom**<sub>i</sub>: TARI annua (quota variabile) di un'utenza non domestica i con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi.

**Sap**<sub>ij</sub> = superficie totale locali occupati da un'attività produttiva j appartenente ad un'utenza non domestica i con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

f: numero totale di attività produttive j appartenenti ad un'utenza non domestica i.

In presenza invece di contenitori di carta, vetro e organico condivisi tra più utenze non domestiche o anche con utenze domestiche, per il calcolo della volumetria ripartita della singola utenza non domestica si applica la seguente formula:

V car sub<sub>ij</sub> = 
$$\frac{V \text{ car}_{i}}{\sum_{k=1}^{l} (46,36 \cdot n_{ik}) + \sum_{j=1}^{m} \text{Ke}_{ij} \cdot \text{Sap}_{ij}}$$
. Sap<sub>ij</sub> . Ke<sub>ij</sub>

V vet sub<sub>ij</sub> = 
$$\underbrace{Vvet_i}_{l}$$
 . S ap<sub>ij</sub> . Kf<sub>ij</sub>

$$\sum_{k=1}^{l} (27,74 \cdot n_{ik}) + \underbrace{\sum_{j=1}^{l} Kf_{ij} \cdot S ap_{ij}}_{j=1})$$

$$V \text{ org sub}_{ij} = \underbrace{V \text{ org}_{i}}_{l} . \text{ S ap}_{ij} . \text{ Kg}_{ij}$$

$$\sum_{k=1}^{l} (71,18 \cdot n_{ik}) + \sum_{j=1}^{m} \underbrace{Kg_{ij} \cdot S ap_{ij}}_{l}$$

V car sub<sub>ij</sub> = Volumetria carta ripartita dell'utenza non domestica j che condivide un contenitore di volume V car<sub>i</sub>

**V vet sub**<sub>ij</sub> = Volumetria vetro ripartita dell'utenza non domestica *j* che condivide un contenitore di volume V vet<sub>i</sub>

**V org sub**<sub>ij</sub> = Volumetria organico ripartita dell'utenza non domestica *i* che condivide un contenitore di volume V org<sub>i</sub>

 $\mathbf{n_{ik}}$  = numero componenti i nuclei familiari dell'utenza domestica k (n  $_{i1}$ , n  $_{i2}$ , n  $_{i3}$  ...... n  $_{ii}$ ) che condivide un contenitore di carta, vetro o organico con utenze non domestiche

**S**  $ap_{ij}$  = superficie totale locali occupati da utenza non domestica j ( $n_{i1}$ ,  $n_{i2}$ ,  $n_{i3}$  ......  $n_{im}$ ) che condivide un contenitore di carta, vetro o organico con altre utenze non domestiche.

I: numero totale di utenze domestiche k (e rispettivi nuclei familiari) che condividono un contenitore di carta, vetro o organico con utenze non domestiche

**m**: numero totale di utenze non domestiche j che condividono un contenitore di carta, vetro o organico con altre utenze non domestiche

 $\mathbf{Ke_{ij}}$  = coefficiente stimato di produzione carta (espresso in kg/m²/anno) attribuito all'utenza non domestica j, a seconda della sua categoria di appartenenza, che condivide un contenitore di volume V car<sub>i</sub>

 $\mathbf{Kf_{ij}}$  = coefficiente stimato di produzione vetro (espresso in kg/m²/anno) attribuito all'utenza non domestica j, a seconda della sua categoria di appartenenza, che condivide un contenitore di volume V vet<sub>i</sub>

 $\mathbf{Kg_{ij}}$  = coefficiente stimato di produzione organico (espresso in kg/m²/anno) attribuito all'utenza non domestica j, a seconda della sua categoria di appartenenza, che condivide un contenitore di volume V org<sub>i</sub>

#### **ALLEGATO 3**

#### CONTRIBUTI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI

AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

#### **AGEVOLAZIONI**

 Non sono computati nel calcolo della quota variabile della tariffa i contenitori per materiale per incontinenza (in numero massimo di due per ciascuna utenza) assegnati a seguito di specifica richiesta con le modalità di cui al regolamento di servizio.

#### **ESENZIONI**

- 1. Sono esenti dalla tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, oltre alle tipologie di utenze previste dalla legge (istituzioni scolastiche statali) le seguenti unità immobiliari:
  - a) locali ed aree pubbliche adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività o manifestazioni direttamente gestite o patrocinate dal Comune;
  - b) locali adibiti esclusivamente a culto pubblico occupati o detenuti dalla Chiesa Cattolica o da altre confessioni religiose ammesse dallo Stato;
  - c) locali comunali sedi di associazioni aventi finalità sociali e/o assistenziali.

#### **ALLEGATO 4**

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BALDISSERO TORINESE E IL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARI (LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147).

## Art.1 Affidamento del servizio per la gestione della TARI

- 1. Il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, affida al Consorzio Chierese per i Servizi (di seguito Consorzio) la gestione della Tassa sui rifiuti (di seguito TARI), mantenendone la relativa titolarità.
- 2. La TARI di cui al comma 1 è disciplinata dal Regolamento approvato dal Comune.
- 3. Il Comune stabilisce la politica tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e ne determina le tariffe sulla base delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- 4. La determinazione dei criteri e della base imponibile per l'applicazione della TARI, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione della TARI, è in capo al Comune.
- 5. il Consorzio determina gli importi dovuti dai contribuenti ed emette, per conto del Comune, i relativi avvisi di pagamento.
- 6. La riscossione della TARI è effettuata con le modalità e la rateizzazione stabilita dal vigente Regolamento.
- 7. Agli incassi degli importi dovuti dai venditori ambulanti provvede il Comune.
- 8. L'attività di controllo per il contenimento dell'evasione e di verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari è effettuata dal Comune, che può avvalersi del Consorzio per una o più fasi della predetta attività e per l'emissione dei relativi avvisi di accertamento.
- 9. Il Consorzio mette gratuitamente a disposizione del Comune il sistema informativo integrato per la gestione della TARI.
- 10. Il Consorzio gratuitamente trasmette giornalmente al Comune in formato elettronico la superficie assoggettabile ed i dati dei contribuenti come rilevabili dalla dichiarazione di cui all'art. 10 del Regolamento per l'applicazione della TARI.
- 11. Il Consorzio, al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, trasmette gratuitamente al Comune, con frequenza giornaliera, i flussi informativi contenenti i dati analitici degli importi dovuti dai contribuenti.

12. Il Consorzio provvede, per conto del Comune, alla precompilazione ed alla postalizzazione, dei bollettini di conto corrente postale o del modello di pagamento unificato F24, o di altri eventuali modelli di pagamento previsti dalla vigente normativa, relativi alla TARI.

#### Art.2 Durata

1. La presente convenzione ha decorrenza dal 1 Gennaio 2014, con durata fino al termine del periodo di gestione da parte del Consorzio del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, salvo quanto disposto dall'art. 7 della presente convenzione.

## Art.3 Incompatibilità

1. Il Consorzio non può effettuare, direttamente o anche tramite il Concessionario della Riscossione, gli incassi della TARI di cui all'art.1, e si limiterà a gestire i residui della precedente TARES corrispettivo di cui all'art. 14 comma 29 del D.L. 201/2011, a chiusura di posizioni in attesa di conguaglio o per l'incasso di importi relativi a nuove posizioni comunicate dal Comune a seguito della sua attività di controllo, salvo quanto disposto dall'art. 7.

## Art.4 Attività del Comune

- 1. Il Comune può concedere al Consorzio in uso promiscuo con altre attività autorizzate dal Comune stesso, un locale a titolo gratuito per lo sportello di gestione dei rapporti con l'utenza, con rimborso integrale dei costi.
- 2. Il Comune si impegna a provvedere, a proprie spese, a tutte le manutenzioni, sia ordinarie che straordinarie, ed alle riparazioni necessarie a mantenere in buono stato il locale.
- 3. Il Comune autorizza il Consorzio ad eseguire sull'immobile tutte le opere necessarie per l'allacciamento alla rete telefonica e telematica (VPN) del Consorzio.
- 4. Il Comune, se in possesso, fornisce su supporto informatico al Consorzio, entro 20 (venti) giorni dalla data di stipula della presente convenzione e compatibilmente con le proprie soluzioni tecniche, i dati della cartografia comunale (Carta Tecnica Comunale, PRGC), il Catasto terreni in formato vettoriale, l'estrazione della banca dati TARSU e Anagrafe comunale, secondo le specifiche concordate con il Consorzio.
- 5. Il Comune si impegna, inoltre, a titolo gratuito, a trasmettere su supporto informatico, attraverso procedure automatizzate, a partire dal giorno successivo alla fornitura di cui al precedente comma 4, al Consorzio, con periodicità almeno mensile, tutte le variazioni riferite alle caratteristiche dell'utenza ed in particolare:
  - a) variazioni anagrafiche della popolazione residente (es. nati, morti, cambi di indirizzo, nuovi residenti, emigrazioni,ecc.) secondo il tracciato record di cui al Suball. A;
  - b) variazioni nelle attività commerciali in sede fissa e dei pubblici esercizi;
  - c) variazioni nelle attività produttive segnalate agli uffici comunali;
  - d) l'elencazione delle nuove abitabilità richieste e dei relativi numeri civici;

- Il Comune si impegna, ai fini della trasmissione di cui alla lettera a), a caricare i dati delle variazioni anagrafiche nel proprio software di gestione entro il mese successivo alla data della variazione
- 6. Ai fini dell'attività di gestione da parte del Consorzio, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art.1 comma 647 della Legge 147/2013, il Comune si impegna ad:
  - a) abilitare il Consorzio (tramite specifico user) all'accesso al Portale dei Comuni dell'Agenzia delle Entrate con le modalità previste dalla Circolare n. 7/2006 della ex Agenzia del Territorio. b) aderire al progetto "Sigmater Piemonte" ed abilitarne il Consorzio all'accesso in modalità di cooperazione applicativa
- 7. Il Comune si impegna a consegnare al Consorzio, su supporto informatico, con periodicità annuale la nuova viabilità decisa dalla Commissione toponomastica.
- 8. Il Comune, qualora affidi al Consorzio, anche in parte, l'attività di controllo per il contenimento dell'evasione e di verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, provvede a trasmettere al Consorzio con frequenza almeno mensile i flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti, prelevati attraverso il canale telematico Siatel v2.0 Punto Fisco ovvero forniti dai soggetti che provvedono alla riscossione.
- 9. Nel caso previsto al precedente comma 8, il Comune si impegna comunque a sottoscrivere, qualora concordi con il contenuto ed i presupposti giuridici e di fatto, tutti i documenti di propria competenza, quali i ruoli, le lettere di invito, gli avvisi di accertamento, gli sgravi/discarichi, i rimborsi, ecc.

# Art.5 Gestione del servizio e corrispettivi

- 1. Il Consorzio è tenuto a gestire il servizio di cui trattasi con professionalità ed efficacia al fine di realizzare un servizio di buon livello a costi contenuti, dotandosi di adeguate soluzioni tecnologiche che consentano la creazione e l'aggiornamento della banca dati dei servizi affidati, contenente almeno per singolo anno:
  - a. I singoli contribuenti iscritti;
  - b. I singoli intestatari della TARI;
  - c. la base imponibile;
  - d. l'importo dovuto;
- 2. Il Consorzio concede al Comune chiavi, di sola lettura, per l'accesso alla banca dati di cui al precedente comma 1.
- 3. Al termine del periodo di gestione da parte del Consorzio del servizio di smaltimento rifiuti urbani, la banca dati prevista al precedente comma 1, passa a titolo gratuito in libera proprietà e disponibilità del Comune, con obbligo del Consorzio di fornire i relativi tracciati record.
- 4. Il Consorzio si impegna a consegnare al Comune, nel formato concordato, i dati costituenti il Sistema Informativo Territoriale da esso predisposto (oggetti grafici e database collegati).
- 5. Il Consorzio si impegna a consegnare in formato elettronico al Comune la banca dati di cui al precedente comma 1, a titolo gratuito, con cadenza annuale.

- 6. Il Consorzio attiva nei propri uffici o nei locali indicati al precedente art. 4, che trova di proprio gradimento e adatti all'uso cui sono destinati, uno sportello, anche multicomunale, per la gestione di rapporti con l'utenza e l'aggiornamento della banca dati TARI. Lo sportello è aperto al pubblico per un numero minimo di 8 ore su almeno 3 giorni non festivi settimanali, per 50 settimane, garantendo inoltre la disponibilità di informazioni tramite uno specifico sito internet e un servizio telefonico.
- 7. Il Consorzio si obbliga a non apportare nessuna modifica al locale oggetto del presente atto senza il preventivo consenso scritto del Comune. Gli eventuali miglioramenti eseguiti dal Consorzio restano, alla scadenza della presente convenzione, in piena proprietà del Comune.
- 8. Il Consorzio, previa autorizzazione del Comune, può utilizzare propri arredi funzionali alle proprie esigenze, nel rispetto delle diverse destinazioni del locale.
- 9. Il Consorzio provvede alla consegna a domicilio degli avvisi di pagamento della TARI almeno 15 giorni prima della scadenza.
- 10. Il costo relativo alle attività previste dalla presente convenzione, fatte salve quelle per cui è prevista esplicitamente la gratuità, sarà oggetto di fatturazione specifica da parte del Consorzio al Comune e sarà inserito nel Piano Finanziario della TARI.
- 11. Il Consorzio predispone, almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione comunale, sulla base degli indirizzi del Comune, il Piano Finanziario degli interventi relativi al triennio successivo, prevedendo la copertura integrale dei costi del servizio.
- 12. Il Piano Finanziario degli interventi, di cui al comma precedente, è approvato dall'Autorità competente, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento per l'applicazione della TARI;
- 13. Il Consorzio approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Consuntivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da trasmettere al Comune, evidenziando il risultato di gestione e prevedendo che:
  - a) eventuali maggiori oneri derivanti dal servizio, o minori introiti derivanti da TARI, sono inseriti dal Consorzio in conto costi sul primo Piano Finanzario utile;
  - b) eventuali minori oneri derivanti dal servizio, o maggiori introiti da TARI, sono inseriti dal Consorzio in conto ricavi sul primo Piano Finanzario utile.
- 14. Gli atti, le informazioni, le documentazioni trasmesse dal Comune al Consorzio, sono utilizzate esclusivamente per le operazioni relative alla gestione della TARI.
- 15. Il Consorzio si impegna ad utilizzare gli atti ricevuti solo ed esclusivamente nell'interesse dei servizi resi al Comune.
- 16. In relazione a quanto previsto all'articolo 3 comma 6 del Regolamento, il Consorzio si impegna a comunicare al Comune eventuali rilevanti incrementi nel costo del servizio rispetto a quanto previsto nel Piano Finanziario di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento, con cadenza semestrale.
- 17. Tutte le attività svolte dal Consorzio ai sensi della presente Convenzione sono effettuate in coordinamento con il funzionario responsabile della TARI designato dal Comune.

#### Cessioni pro soluto dei crediti relativi ai precedenti prelievi

- 1. Il Consorzio può cedere pro-soluto al Comune i crediti derivanti dai precedenti prelievi sui rifiuti (TIA 1, TIA 2 o TARES corrispettivo) che siano in essere da almeno tre anni.
- 2. Il Comune accetta la cessione a titolo gratuito o riconoscendo una percentuale sull'importo dei crediti ceduti.
- 3. Il Consorzio si impegna a riversare al Comune tutti gli incassi che dovesse ancora ricevere dai Concessionari della riscossione dei crediti ceduti di cui al comma 1.

## Art.7 Risoluzione della convenzione

- 1. Le parti dichiarano che l'inadempienza ad uno dei punti del presente atto produce ipso iure la risoluzione dell'intera convenzione, previa comunicazione scritta, con raccomandata A/R, alla controparte.
- 2. Il Comune può recedere dalla presente convenzione, limitatamente alla gestione della TARI, alla scadenza annuale fissata al 31 dicembre di ciascun anno, con preavviso di almeno 60 giorni da comunicare con raccomandata A/R, qualora lo ritenga necessario nell'interesse pubblico.

## Art.8 Controversie

1. Tutte le controversie che potrebbero sorgere tra le parti e che richiedono azioni giudiziarie, sono di competenza del foro di Torino.

## Art.9 Spese contrattuali

1. La presente convenzione è registrata in caso d'uso, con oneri in capo al Consorzio, ed è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26.10.1972, n.642, allegato B, comma 16.

## **SUBALLEGATO A**

## TRACCIATO RECORD VARIAZIONI ANAGRAFICHE

	Dimensione	Codifica
Codice comune	6	Codice ISTAT
Mese di competenza	2	
Anno di competenza	2	
Codice anagrafico	16	Se il contenuto è numerico, allineare a destra e completare con blank a sinistra. Altrimenti allineare a sinistra e completare a destra con blank.
Cognome	30	
Nome	30	
Sesso	1	F = femmina , M = maschio
Data nascita	8	Nel formato ggmmaaaa
Comune di nascita	6	Codice ISTAT, se residente nato all'estero utilizzare il codice ISTAT dello stato estero (3 cifre) preceduto dalle cifre 999 (ad esempio Marocco = 999436)
Codice fiscale	16	
Stato civile	1	1 = nubile/celibe , 3 = coniugata/o , 5 = divorziata/o , 6 = vedova/o
Cittadinanza	3	Codice ISTAT
Indirizzo ultima residenza	30	Descrizione complessiva comprensiva di ogni indicazione tranne il numero civico, riferita all'indirizzo attuale nel comune o all'ultimo indirizzo se emigrato.
Numero civico	12	Eventuali specificazioni del numero (quali interni, lettere o bis) vanno fatte seguire al numero, dal quale devono essere separate con il carattere / (slash)
Data evento	8	ggmmaaaa (con la prima trasmissione la data dell'evento è pari a quella della creazione del file)
Codice evento	3	PRI = prima trasmissione , RIA = riallineamento , NAS = nascita , IMM = immigrazione , EMI = emigrazione , DEC = decesso , TRA = trasferimento , RPA = cambio rapporti di parentela , ANA = modifica dati anagrafici (ad es. rettifica codice fiscale)
Comune evento	6	Compilare nel caso di immigrazione o emigrazione con il codice ISTAT del comune
Cognome capofamiglia	30	Dati dell'intestatario della scheda.
Nome capofamiglia	30	Dati dell'intestatario della scheda.
Codice famiglia	9	Codice della famiglia
Codice collegamento famiglie	9	Codice di collegamento famiglie conviventi nello stesso appartamento (se fattibile)
Indirizzo emigrazione/immigrazione	60	Indirizzo completo di immigrazione o emigrazione
Codice via	9	Codice via di residenza. Inserire solo per i residenti.

Ciascuna variazione sarà identificata codificando il campo "Codice evento".

Nel caso siano avvenute, nel corso del mese, più variazioni riferite allo stesso nominativo, verranno trasmessi più record di variazione, uno per ciascuna variazione singola.

L'identificativo anagrafico comunale consentirà, in associazione con il codice comune, la sicura attribuzione della variazione al residente.

Gli eventi che danno origine a variazione sono:

- rettifica di dati anagrafici (ANA);
- variazione di indirizzo (TRA);
- nascita (NAS);
- decesso (DEC);
- immigrazione (trasferimento da altro comune IMM);
- emigrazione ad altro comune (EMI);
- cambio di nucleo familiare di un soggetto non intestatario di scheda (RPA): in questo caso verrà prodotto un solo record, anche se le variazioni sono più d'una (indirizzo e capofamiglia) in quanto esse risultano contestuali e riferite alla stessa data;
- cambio di nucleo familiare di un soggetto intestatario di scheda (RPA): in questo caso verranno prodotti tanti record quanti sono i residenti inclusi nella scheda;
- la variazione di indirizzo di un intestatario di scheda comporta la variazione di indirizzo per tutti i componenti del nucleo familiare.

L'eventualità di disallineamento temporale della registrazione comunale delle variazioni, che può portare alla presenza duplicata od all'assenza di nominativi nell'archivio anagrafico del Consorzio Chierese per i Servizi (un Comune ha già registrato il trasferimento di un residente ad altro Comune del Consorzio Chierese che non ha ancora inserito il nominativo o viceversa) sarà gestito direttamente dal Consorzio Chierese.

Va prevista la possibilità che si renda necessario successivamente, a gestione avviata, un riallineamento degli archivi che potrà avvenire attraverso la nuova trasmissione dell'intero archivio anagrafico con le modalità utilizzate in fase di primo impianto.

Le trasmissioni di dati potranno utilizzare diversi mezzi trasmissivi. Per l'intero archivio sarà più conveniente il trasferimento su supporto CD, per le variazioni mensili, non trattandosi di dati sensibili, si potrà usare la posta elettronica.